

Procedura negoziata di affidamento del contratto d'appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'aerostazione.

CIG 839592587C

L'anno 2020, nei giorni 16, 17 e 18 del mese di settembre, in Genova, presso la sede di Aeroporto di Genova s.p.a., il r.u.p. della gara in oggetto, assistito dal sig. Roberto Camera, ha svolto le operazioni di valutazione delle richieste di invito alla procedura in oggetto.

Si dà atto che entro il previsto termine sono regolarmente pervenute richieste di invito da parte degli operatori economici indicati in appresso.

Essendo pervenute più di cinque offerte, occorre selezionarne cinque da invitare, sulla base della maggiore entità di lavori analoghi svolti nel triennio 2016-2017-2018 su aerostazioni, come previsto dalla legge di gara e specificato nei chiarimenti pubblicati prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per ragioni di economia procedimentale, ed in conformità all'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse, si inizia quindi l'istruttoria da questo aspetto e si forma l'elenco degli operatori, in ordine decrescente, con indicazione dei lavori computabili e di quelli addotti ma ritenuti non computabili per il difetto del requisito dell'analogia, come previsto nell'invito e precisato nei chiarimenti:

N.	OPERATORE	COMPUTABILI	NON COMPUTABILI
1	CIMOLAI SPA	222.977.810,00 €	
2	ITINERA SPA	74.879.386,38 €	1.826.408,21 €
3	CONSORZIO INTEGRA	54.037.309,63 €	12.859.202,49 €
4	RTI EMAPRICE	29.173.025,18 €	6.612.815,02 €
5	RTI ICM	24.337.381,00 €	1.066.906.738,00 €
6	RTI GENCANTERI	17.873.428,61 €	15.679.340,71 €
7	RTI GIUGGIA	4.340.924,11 €	21.689.573,20 €



Su tale base sono da prendere in considerazione, innanzitutto, i primi cinque operatori indicati in elenco, per i quali si passa allo scrutinio complessivo della domanda di partecipazione e della documentazione a corredo.

Solo nel caso in cui uno o più degli operatori compresi fra i primi cinque non avesse i requisiti per essere invitato, si prenderebbero in considerazione la domanda e la documentazione degli altri, a scalare.

1) Cimolai s.p.a., impresa singola

con progettista "indicato": 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a.:

La documentazione appare regolare ed i requisiti di partecipazione risultano presenti.

In particolare:

-la Cimolai ha fatto presente la Del. n. 759/2019 di ANAC, resa in funzione di vigilanza sull'esecuzione di un precedente contratto fra un'ATI di cui la stessa Cimolai era mandataria ed Aeroporti di Roma. Fra le parti dell'appalto non risulta contenzioso (al di là degli accordi bonari conclusi) ed entrambe risultano avere impugnato la delibera. In ogni caso le risultanze di questa, malgrado la prospettazione di alcune violazioni della normativa in tema di lavori pubblici (riguardo ad atti peraltro condivisi dalla Stazione appaltante), non appaiono tali da evidenziare errori professionali gravi da parte della Cimolai o altre cause di esclusione dai successivi appalti.

Il concorrente sarà invitato.

2) Itinera s.p.a., impresa singola

con progettista "indicato": Crew Cremonesi Workshop s.r.l.

La documentazione appare regolare ed i requisiti di partecipazione risultano presenti.

In particolare:

-è dichiarata una sanzione riportata da un procuratore, quando era alle dipendenze di altro operatore economico, per una violazione in materia di lavoro: il pagamento, con effetto estintivo, è avvenuto nel febbraio 2017 e dunque il triennio è già trascorso, sicché il precedente risulta irrilevante; ad ogni modo non potrebbe avere effetto espulsivo anche perché (i) è



maturato dall'interessato presso altro operatore economico e, quindi, è relativo all'organizzazione ed all'affidabilità di tale altro operatore e (ii) comunque risulta l'unico "precedente" per l'interessato e non grave come rivela la sanzione applicata;

-è illustrata la vicenda relativa ad un contenzioso in un precedente appalto con il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, da cui (per la prospettiva fattane) non risultano inadempimenti dell'impresa e, comunque, risulta in via di definizione una soluzione bonaria; in ogni caso non emerge alcun profilo riconducibile in modo apprezzabile all'errore professionale grave dell'appaltatore;

-è illustrata la vicenda relativa ad un contenzioso inerente ad un contratto di vendita di materiali (inerti, "smarino") non rilevante, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento, sia per la natura di tale contratto (vendita e non appalto), sia comunque per il lungo tempo trascorso;

-è illustrata la vicenda relativa ad una risoluzione giudiziale per inadempimento di un contratto relativo alla pista 16L-34R dell'Aeroporto di Fiumicino, non rilevante per le ragioni compiutamente indicate da Itinera nella medesima autodichiarazione ed in sostanza, per la risalenza dei fatti nel tempo e per l'estraneità della stessa Itinera, che solo a molti anni di distanza ha incorporato una società la quale in precedenza si era resa cessionaria di un ramo di azienda di una delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

-è illustrata la presenza di reati, in capo a persone fisiche titolari di cariche, tutti formalmente dichiarati estinti o seguiti da formale riabilitazione e quindi irrilevanti ai fini della partecipazione alla gara.

Il concorrente sarà invitato.

3) Consorzio Integra, concorrente singolo (assegnazione endoconsortile dei lavori)

con progettisti "indicati" r.t.i. Steam s.r.l. – VMV Ingegneria s.r.l. – Ing. Maurizio Gnudi in associazione professionale.

Salvo quanto in appresso, la documentazione appare regolare ed i requisiti di partecipazione risultano presenti.

Il concorrente Consorzio Integra dichiara di operare ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 ed essere consorzio ai sensi dell'art. 45.2, lett. b) del codice



dei contratti e, dunque, di partecipare alla gara per conto del socio cooperatore CMCI s. c. a r. l. Consorzio Stabile.

Il concorrente dichiara altresì che quest'ultimo, in quanto a sua volta consorzio ai sensi dell'art. 45.2, lett. b) del codice, indica quali imprese designate la s.r.l. Mor e la s.r.l. Cemip.

E' dunque prospettato lo schema del consorzio cd. a cascata.

Il tema ha già costituito oggetto di un chiarimento pubblicato prima della scadenza del termine di partecipazione, con entrostante richiamo giurisprudenziale, al quale Aeroporto di Genova si attiene.

Pertanto rimane preclusa la partecipazione nella forma prospettata dal concorrente, ma questo non esclude l'invito, che viene formulato nei confronti del Consorzio Integra, con possibilità della "prima" designazione della CMCI, senza invece la possibilità per quest'ultima di far eseguire i lavori alle proprie consorziate Mor e Cemip.

Consorzio Integra e CMCI risultano in possesso dei requisiti di partecipazione in base alle loro dichiarazioni (indipendentemente dai requisiti delle imprese designate "a cascata" Mor e Cemip).

In particolare:

- è dichiarata una condanna in capo ad un procuratore del Consorzio integra, alquanto risalente e relativa a reati non specificamente professionali, come tale non ostativa;
- sono dichiarati altri procedimenti penali a carico del medesimo procuratore, per attività svolte quale organo di altro operatore economico, che si trovano in fase di indagine o di rinvio a giudizio o di rimessione di querela, dunque senza condanne definitive, e come tali non risultano ostativi;
- è dichiarata una condanna in capo ad un consigliere di sorveglianza: trattasi di condanna assai risalente e come tale non in grado di incidere sull'affidabilità, anche in rapporto al ruolo attuale dell'interessato;
- è dichiarato un rinvio a giudizio per il vice-presidente dell'organo di sorveglianza, peraltro riguardo a fatti commessi quale organo di altro operatore economico, senza che vi sia stata condanna e dunque senza che sia integrata una causa di esclusione;



-è dichiarata una sentenza di assoluzione, per un altro consigliere di sorveglianza, la cui non definitività non comporta comunque causa di esclusione, essendo irrilevante a tal fine il mero rinvio a giudizio;

-è dichiarata per un consigliere delegato e direttore tecnico la pendenza di un procedimento penale per fatti commessi quale organo di altro operatore economico che, in assenza di condanna definitiva non costituisce causa di esclusione.

-è dichiarata una risoluzione contrattuale, per progettazione esecutiva e lavori sulla SR 222 "Chiantigiana", in capo al Consorzio Integra, ma con una diversa consorziata esecutrice, che risulta attualmente contestata in giudizio, sicché non risultano ragioni attuali certe per ravvisare un grave errore professionale ostativo;

-considerazioni analoghe valgono per il contenzioso, relativo a lavori all'ospedale S. Camillo di Roma, originato da azione del Consorzio Integra cui ha fatto seguito domanda riconvenzionale,

-è dichiarata un'esclusione da una gara per falsa dichiarazione resa in merito all'assenza di rinvio a giudizio, in rapporto al protocollo di legalità della Stazione appaltante; tuttavia non risulta al momento l'iscrizione in tal senso nel casellario, in difetto della quale non appare (ancora) configurabile la causa di esclusione corrispondente alla falsa dichiarazione resa in altro appalto;

-è dichiarato uno scioglimento consensuale di un accordo-quadro, con specificazione del fatto che il Committente non abbia ravvisato un inadempimento costituente grave illecito professionale;

-sono dichiarate le penali contrattuali di importo superiore all'1% riportate: il numero è complessivamente elevato (diciannove casi, compresi fra il 2016 ed il 2020), ma questo in sé non appare un indice significativo, trattandosi di un consorzio ex art. 45.2, lett. b) che assume lavori destinati ad essere eseguiti da diverse consorziate. Molte delle penali dichiarate sono comunque di ridotta incidenza percentuale. Quelle di maggiore incidenza sono dichiaratamente ancora contestate. Non emergono, quindi, indici univoci di gravi errori professionali che possano assumere valenza ostativa;

-è dichiarata una risoluzione contrattuale in capo al progettista "indicato" Steam s.r.l., che tuttavia, per come descritta dal concorrente e per le

considerazioni in merito formulate dal medesimo, cui può rinviarsi, non appare costituire una causa di esclusione.

Sarà dunque invitato il Consorzio Integra, ai fini dell'esecuzione dell'appalto da parte del medesimo e/o della sola consorziata CMCI, con i progettisti "indicati".

4) RTI E,MA.PRI.CE s.p.a. – FIVES Intralogistics s.p.a. – Lanaro r.s.l.

con progettisti indicati RTI F&M Ingegneria s.p.a. – Sinergo s.p.a.

La documentazione appare regolare ed i requisiti di partecipazione risultano presenti.

In particolare:

-sono dichiarate tre distinte condanne in capo ad un soggetto cessato dalla qualità di socio di una società della quale E.MA.PRI.CE ha acquistato un ramo d'azienda; trattasi tuttavia di condanne alquanto risalenti e come tali irrilevanti. L'irrilevanza si deve, sotto altro autonomo profilo, al fatto che non risultano (quanto meno non tutte) commesse nell'esercizio dell'attività professionale e che, comunque, l'interessato risulta ormai estraneo alla compagine del concorrente;

-considerazioni analoghe valgono per la condanna riportata da altro soggetto, a sua volta cessato dalla carica di socio nella medesima società, diversa da E..MA.PRI.CE.

Il concorrente sarà invitato.

5) RTI ICM s.p.a. – Fincosit s.r.l. –Bettiol s. r. l. – Techne s.p.a.

con progettisti "indicati" RTI Incide Engineering s.r.l. – IconiaIngegneria Civile s.r.l..

La documentazione appare regolare ed i requisiti di partecipazione risultano presenti.

Il concorrente sarà invitato.

Stante il raggiungimento di cinque concorrenti da invitare, individuati sulla base del criterio indicato nell'avviso di gara ed oggetto dei chiarimenti pubblicati prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (come sopra), non si esaminano le domande dei concorrenti:

6) RTI Giuggia Costruzioni s.r.l. – Co.Ge.FA. s.p.a.– Comes s.r.l. – Gemmo s.p.a.



Con progettisti "indicati" Save Engineering s.r.l. – AE Engineering s.r.l.s.

7) RTI Gencantieri s.p.a. – Cefla s.c. – Gruppo Millepiani s.p.a.

Con progettisti "indicati" RTI DBA Pro s.p.a. –MCI Infrastructures Engineering s.r.l. – Ing. Alberto Servienti.

* * *

Il presente atto è sottratto ad ogni forma di accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che sarà indicato nell'invito, al fine di mantenere segreta l'identità degli operatori invitati a tutela della concorrenzialità della procedura.

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.
Il R.U.P.
Ing. Piero Righi

